

Scheda 13 - Appalti**Procedura di infrazione n. 2006/4264 ex art. 226 del Trattato CE**

“Appalti di pubblici servizi – proroga delle convenzioni per gli interventi in favore delle imprese artigiane”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

La Commissione ha rilevato la violazione della direttiva sugli appalti (2004/18/CE) nonché degli articoli 43 e 49 del TCE, per la previsione di una procedura di proroga delle convenzioni in favore delle imprese artigiane. L'art. 23 bis del d.l. n. 273/2005, ora legge n. 51/2006, dispone che le convenzioni per le concessioni delle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi alle imprese artigiane possono essere prorogate con atti integrativi delle convenzioni stesse. La Commissione ritiene che, essendo le convenzioni menzionate qualificabili come appalti di pubblici servizi essi dovrebbero essere aggiudicati a seguito di una procedura di messa in concorrenza.

Stato della Procedura

La Commissione ha notificato all'Italia una messa in mora ex art. 226 il 21 marzo 2007. E' seguita una nota del Dipartimento delle Politiche Comunitarie, rivolta agli Uffici Legislativi del Ministero dello Sviluppo economico e del Dipartimento delle Politiche Europee, con la quale – ricordando che a riguardo si era già valutata, in seguito alla riunione “pacchetto” con i funzionari della Commissione Europea, l'ipotesi abrogativa dell'art. 23 bis – invita le Amministrazioni competenti a voler individuare lo strumento legislativo con cui provvedere all'abrogazione della norma in questione, ed evitare, così, l'emissione di un parere motivato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato

Scheda 14 - Appalti**Procedura di infrazione n. 2006/4378** ex art. 226 del Trattato CE

" Proroga concessione autostradale".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture.**Violazione**

La Commissione ha ricevuto reclami a proposito della proroga della concessione autostradale accordata dall'autorità concedente ANAS alla Società per l'autostrada Brescia-Verona Vicenza Padova. In particolare, la Commissione ha ritenuto che la decisione di accordare una proroga della concessione in favore della società in questione costituisca una violazione della direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici di servizi e forniture, e segnatamente del suo articolo 58, e ove quest'ultima non fosse applicabile, degli artt. 43 e 49 del TCE. Il governo italiano ha spiegato che la proroga della concessione attuale è necessaria per permettere alla società di realizzare un tratto incompiuto della autostrada e di gestirlo per il periodo strettamente necessario a garantire una remunerazione suscettibile di permettere il finanziamento dei lavori. Nella messa in mora la Commissione evidenzia che le Autorità italiane non hanno fornito elementi suscettibili di dimostrare che l'autostrada in questione non può essere completata dal concessionario prima della scadenza della concessione, stante, tra l'altro, il già concesso periodo ventennale di gestione.

Stato della Procedura

In data 12 ottobre 2006, la Commissione ha provveduto a notificare all'Italia una lettera di messa in mora ex art. 226 TCE.

Con lettera di risposta rispettivamente del dicembre 2006 e del maggio 2007, l'Amministrazione competente ha elencato una serie di motivazioni per cui sarebbe opportuno che, stante le ragioni peculiari che hanno causato tale rideterminazione temporale, i lavori venissero portati a termine dalla stessa società mediante proroga dall'attuale concessione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 15 - Appalti

Procedura di infrazione n. 2006/4404 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Forniture e servizi collegati alle attività di intercettazione telefonica ed ambientale”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia/ Ministero dell'Interno.

Violazione

Con messa in mora del 18.07.2007, la Commissione contesta l'illegittimità dell'affidamento, senza previo espletamento di una gara pubblica, di appalti pubblici di forniture e servizi collegati alle attività di intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché di appalti pubblici di servizi collegati all'attività di trascrizione del contenuto delle telefonate registrate, ritenendo tale affidamento incompatibile con la Direttiva 2004/18/CE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

La Commissione, in particolare, a seguito della Riunione Pacchetto tenutasi in merito il 28 ed il 29 Settembre 2006 a Roma, ha richiesto informazioni alle Autorità italiane riguardo alle modalità di affidamento di tali appalti; le Autorità, dando seguito a tale richiesta, hanno informato la Commissione del fatto che l'affidamento degli appalti in questione viene gestito dagli Uffici della Procura in maniera decentrata, in quanto sono le singole Procure che predispongono le procedure di gara e che sottoscrivono i relativi contratti di appalto, i cui costi variano da Procura a Procura in virtù dell'autonomia riconosciuta alle Procure nella determinazione delle spese di giustizia.

Tuttavia, il Ministero della Giustizia, cui fanno capo gli Uffici di Procura, sta lavorando ad “un regime di gara unico a livello nazionale diviso per lotti”. In attesa che tale regime entri in vigore, l'aggiudicazione degli appalti collegati alle intercettazioni telefoniche viene disciplinata da un contratto quadro predisposto dal Ministero della Giustizia, il cui testo è stato trasmesso alla Commissione; tale contratto prevede i soggetti “affidatari” dei servizi di intercettazione telefonica vengano individuati attraverso una procedura negoziata, considerata l'esigenza di segretezza caratterizzante un appalto avente ad oggetto l'affidamento di servizi di intercettazione telefonica. Secondo la Commissione, la normativa comunitaria consente, in caso di appalti segreti, il ricorso alla procedura negoziata in luogo dell'espletamento di una gara pubblica, a condizione che gli Stati membri specifichino quali sono le esigenze di segretezza che intendono soddisfare, dovendone altresì dimostrare l'esistenza effettiva: non avendo le Autorità italiane dimostrato l'esistenza di tali esigenze, l'affidamento di tali appalti è stato dichiarato dalla Commissione incompatibile con la normativa comunitaria.

Stato della Procedura

In data 18 luglio 2007 è stata notificata una messa in mora ex articolo 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ravvisano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 16 - Appalti**Procedura di infrazione n. 2006/4419 ex art. 226 Trattato CE**

"Proroga concessione autostradale"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture.

Violazione

In materia di appalti, la Commissione ritiene che vi sia stata violazione del diritto comunitario (direttiva 2004/18/CE e degli articoli 43 e 49 del TCE) da parte del governo italiano, in quanto l'ANAS, con delibera del febbraio 2006, ha accordato una proroga di 34 anni della concessione autostradale di cui è titolare la società Autocamionale della Cisa, approvando l'atto aggiuntivo diretto a modificare la concessione in tal senso.

Già con la lettera del giugno 2006 la Commissione aveva richiesto delle informazioni supplementari, segnalando che la proroga in questione sembrava contraria al diritto comunitario in materia di appalti pubblici e di concessioni, chiedendo alle Autorità italiane di astenersi dal dar corso alla procedura di approvazione della suddetta delibera.

Con la messa in mora la Commissione, ritenendo che le spiegazioni fornite dalle Autorità italiane non sembrano suscettibili di giustificare la proroga dell'attuale concessione in favore della suddetta società, afferma che la proroga della concessione accordata dall'ANAS costituisce violazione della direttiva 2004/18/CE.

Stato della Procedura

la Commissione ha inoltrato una lettera di messa in mora il 12 ottobre 2006.

Ritenute non esaustive le osservazioni fornite da parte del governo italiano in seguito alla richiesta di informazioni.

L'Amministrazione competente ha, con note di risposta del dicembre 2006 e maggio 2007, comunicato alla Commissione che la durata della concessione è stata ridotta complessivamente di 13 anni e che l'attuale termine finale non appare ragionevolmente suscettibile di ulteriori riduzioni.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 17 - Appalti

Procedura di infrazione n. 2006/4494 – ex articolo 226 del Trattato CE “Affidamento degli appalti per la realizzazione di carceri in Sardegna”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia; Regione Sardegna.

Violazione

Con Messa in mora del 12.12.2006, la Commissione contesta l'incompatibilità della normativa nazionale con la direttiva 93/37/CEE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, nonché con la direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori, di forniture e di servizi. In particolare, si contesta l'attribuzione da parte del Ministero delle Infrastrutture, di appalti pubblici di lavoro aventi ad oggetto la realizzazione delle carceri in Sardegna (presso Sassari, Cagliari, Tempio Pausania ed Oristano), mediante ricorso ad una procedura negoziata, senza aver previamente pubblicato un bando di gara.

Il ricorso ad una procedura negoziata è stato giustificato dalle Autorità italiane adducendo la necessità di adottare delle misure di sicurezza nella realizzazione di tali appalti, in ragione del carattere di segretezza di questi.

La Commissione ha ritenuto infondate le considerazioni svolte dalle Autorità italiane evidenziando come, ai sensi della Direttiva 2004/18/CE, l'obbligo di provvedere alla pubblicazione di un bando di gara non si applica agli appalti pubblici dichiarati segreti, a condizione che lo Stato membro specifichi le misure di sicurezza che intende adottare, dimostrando effettivamente l'esistenza delle circostanze eccezionali in ragione delle quali intende derogare all'obbligo di pubblicità.

Poiché il summenzionato decreto non specifica le misure di sicurezza da adottare, né contiene elementi che consentano di dimostrare l'effettiva esistenza di circostanze eccezionali, la Commissione ritiene che il decreto in questione sia incompatibile con il diritto comunitario.

La Commissione, in particolare, evidenzia altresì come l'omessa pubblicazione del bando di gara costituisca una misura sproporzionata, in quanto le Autorità italiane avrebbero potuto impedire la divulgazione delle informazioni riservate, soddisfacendo quindi l'esigenza di segretezza, facendo ricorso ad una procedura ristretta (consistente in una selezione preventiva degli operatori partecipanti alla gara).

Stato della Procedura

In data 27 giugno 2007 è stato notificato un Parere motivato ex articolo 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere immediato a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 18 - Appalti**Procedura di infrazione n. 2006/4496 ex art. 226 del Trattato CE**

“Affidamento da parte del Comune di Contigliano (Rieti) del servizio gestione rifiuti alla società AMA Servizi Sr.l.”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Comune di Contigliano (Rieti)

Violazione

La Commissione ritiene che l'Italia sia venuta meno agli obblighi derivanti dalle direttive 92/50/CEE e 2004/18/CE in materia di appalti e degli articoli 43 e 49 TCE, relativamente all'attribuzione, da parte del Comune di Contigliano, del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e di raccolta differenziata alla società AMA s.r.l.

In particolare, si contesta l'affidamento diretto del servizio ad una società a capitale pubblico.

La Commissione inoltre rileva che sembra da escludere che l'AMA possa essere considerata una struttura interna al Comune di Contigliano (società “in house”) e che pertanto possa beneficiare dell'attribuzione diretta dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ai sensi della giurisprudenza concernente i rapporti in house.

La Commissione rileva che il Comune di Contigliano detiene una quota pari allo 0,5 % del capitale della società in questione (il 98,50% del capitale è detenuto da una Spa a sua volta detenuta al 100% dal Comune di Roma), parte troppo esigua per consentire al Comune di esercitare sulla società un controllo analogo a quello che esso esercita sui propri servizi.

Stato della Procedura

Il 12 dicembre 2006 la Commissione ha notificato all'Italia una messa in mora ex art. 226.

Il Comune di Contigliano, con nota del febbraio 2007, ha rilevato che la società in questione ha capitale interamente pubblico ed è partecipata indirettamente dal Comune di Roma. Inoltre, l'utilizzo della forma di s.r.l. e il peculiare assetto statutario della società consentono al Comune di Contigliano di esercitare un penetrante potere di influenza e direzione sulla attività resa dalla società. Il 27.06.2007 la Commissione ha emesso un Parere Motivato ex art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Possibili oneri di natura amministrativa potrebbero derivare al Comune di Contigliano qualora l'attuale affidamento venisse annullato per venire incontro alle richieste della Commissione europea. Tali oneri potrebbero derivare anche dal contenzioso che potrebbe aprirsi con la società attuale affidataria del servizio.

Scheda 19 - Appalti**Procedura di infrazione n. 2006/4701 ex art. 226 Trattato CE**

"Costruzione della scuola per Marescialli Carabinieri a Castelli (FI)"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Violazione

In materia di appalti pubblici, la Commissione ritiene che vi sia stata violazione del diritto comunitario (direttiva 93/37/CE recante il coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici), in merito alla procedura di aggiudicazione seguita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'attribuzione dell'appalto avente ad oggetto la costruzione di una nuova scuola per Marescialli dei Carabinieri.

Nel 2001, il Ministero ha affidato i lavori per la costruzione della predetta scuola in seguito ad una licitazione privata, ma essendo sorta una controversia con la ditta aggiudicataria in merito alla realizzazione dell'opera, il Ministero decise di riattribuire l'appalto per l'importo di complessivo di 260 milioni di euro ad altra società senza pubblicare nessun bando di gara.

Le autorità italiane sostengono che il ricorso alla procedura negoziata per l'affidamento del compimento dei lavori, era giustificato dalla natura segreta dei lavori e dalla necessità di assicurare il tempestivo compimento delle opere appaltate, funzionali alle esigenze operative dell'Arma dei Carabinieri.

La Commissione, *a contrario*, sostiene che le deroghe alla direttiva sugli appalti si applicano solo nella misura strettamente necessaria quando l'estrema urgenza non è compatibile con i termini imposti dalla procedura concorsuale. Nel caso in questione, non si ravvede la necessità di segretezza per l'aggiudicazione trattandosi della costruzione di un complesso multifunzionale con destinazione prevalentemente didattica e sportiva per il personale dell'Arma dei Carabinieri.

Stato della Procedura

La Commissione ha inoltrato una lettera di messa in mora il 27 giugno 2007.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 20 - Appalti

Procedura di infrazione n. 2007/4269 – Procedura di infrazione ex art. 226 “Regione Marche - Affidamento gestione servizio idrico integrato nel territorio regionale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Regione Marche - Ministero delle infrastrutture

Violazione

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dagli articoli 28, 35 e 36 della direttiva 2004/18/CE in materia di appalti pubblici, lavori forniture e servizi, nonché dagli articoli 43 e 49 del Trattato.

La Commissione ha ritenuto illegittimo il fatto che l'Autorità d'Ambito Ottimale 2 (entità pubblica composta da tutti Comuni della Regione Marche) abbia fatto ricorso all'affidamento diretto alla società Multiservizi S.p.A. della gestione, fino al 31 dicembre 2030, del servizio idrico integrato sul territorio regionale, senza previo ricorso ad alcuna forma di messa in concorrenza.

La Commissione rileva che, nel caso di specie, non possiede le informazioni necessarie per stabilire se lo status della società affidataria Multiservizi S.p.A. risponda ai requisiti necessari per ritenere fattibile l'affidamento in house ed escludere la violazione della direttiva 2004/18/CE in materia di appalti pubblici.

Tuttavia, la Commissione evidenzia che, anche nell'ipotesi in cui l'attribuzione del predetto servizio fosse da considerare “affidamento in house”, ricorrendone le condizioni richieste dalla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, non sono stati rispettati i principi stabiliti dal Trattato agli articoli 43 e 49 in tema di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi che impongono di garantire, in favore di ogni prestatore potenzialmente interessato, un livello di pubblicità adeguato a consentire l'apertura del mercato alla concorrenza.

Stato della Procedura

In data 17 ottobre 2007 è stata presentata all'Italia una lettera di messa in mora ex art 226 TCE, con la quale sono state chieste alle Autorità nazionali specifiche osservazioni, entro due mesi dalla data di notifica.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Oneri finanziari di natura amministrativa potrebbero derivare per la Regione Marche, dall'eventuale adeguamento alle richieste della Commissione, anche in relazione ad eventuali ricorsi promossi dall'attuale impresa aggiudicataria dei lavori.

Scheda 21 - Appalti

Procedura di infrazione n. 2007/4376 – Procedura di infrazione ex art. 226 "Affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani – Comune di Rocca Priora (Roma)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Comune di Rocca Priora - Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dagli articoli 28, 35 e 36 della direttiva 2004/18/CE in materia di appalti pubblici, nonché dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE.

La Commissione ha ritenuto illegittimo il fatto che il Comune di Rocca Priora abbia fatto ricorso all'affidamento diretto alla società Azienda Servizi Pubblici S.p.A. (di cui detiene una partecipazione pari allo 0,038 del capitale sociale) per l'attribuzione "in house": 1) dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani; 2) della gestione di una farmacia comunale.

Secondo la Commissione, nel caso in esame non sussisterebbero le condizioni richieste dalla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue per configurare tale operazione come "affidamento in house", istituto utilizzabile esclusivamente in presenza di strutture che, seppure giuridicamente distinte dall'Amministrazione aggiudicatrice, siano da questa direttamente controllate, mediante l'esercizio di poteri di direzione, coordinamento e supervisione delle attività, con la possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni più importanti di gestione.

In assenza di tali condizioni, conclude la Commissione, l'affidamento diretto da parte del Comune di Rocca Priora all'Azienda Servizi Pubblici S.p.A. dei suddetti servizi viola le norme comunitarie in materia di appalti pubblici.

Stato della Procedura

In data 17 ottobre 2007 è stata inviata all'Italia una lettera di messa in mora ex art 226 TCE, con la quale sono state chieste alle Autorità nazionali specifiche osservazioni.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Oneri finanziari di natura amministrativa potrebbero derivare per il Comune di Rocca Priora dall'eventuale adeguamento alle richieste della Commissione, anche in relazione ad eventuali ricorsi promossi dall'attuale impresa aggiudicataria dei servizi.

Scheda 22 - Appalti

Procedura di infrazione n. 2007/4467 – Procedura di infrazione ex art. 226 “Università Tor Vergata di Roma – Realizzazione del Complesso sportivo “Città dello sport”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero dell'Università e Ricerca - Regione Lazio

Violazione

La Commissione contesta la violazione delle direttive 93/37/CEE, 92/50/CE e 2004/18/CE in materia di appalti pubblici con riferimento ai lavori per la realizzazione del complesso “Città dello sport” presso l'Università Tor Vergata di Roma, in previsione dei mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009. Secondo la Commissione, contrasta con la predetta normativa comunitaria, in primo luogo, l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, con la quale è stata prevista la possibilità di derogare alla normativa in materia di affidamento di lavori pubblici per la realizzazione della città dello sport presso l'Università di Tor Vergata di Roma. Ad avviso della Commissione, la predetta ordinanza contiene una previsione di deroga, di carattere generale, nei confronti delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di attribuzione di appalti di lavori, servizi e forniture, senza che ricorrano le tassative condizioni di eccezionalità ed urgenza che tali norme espressamente prevedono per consentire l'affidamento delle attività senza il rispetto delle regole di pubblicità e partecipazione stabilite dalla normativa derogata. Di conseguenza, la Commissione ritiene illegittimo l'affidamento dell'appalto di lavori concernente la realizzazione del predetto complesso sportivo mediante procedura negoziata, senza emanazione di bando di gara, non sussistendone le condizioni prescritte dalla normativa.

Stato della Procedura

La Commissione europea ha presentato una lettera di messa in mora ex art. 226 in data 17/10/2007, invitando le Autorità italiane a trasmettere osservazioni e fornire i necessari chiarimenti sulla questione.

Impatto finanziario nel breve/medio

Non si rileva un oneri a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 23 - Appalti**Procedura di infrazione n. 2007/4531 – Procedura di infrazione ex art. 226**

“Realizzazione e gestione dell'autostrada Brescia-Bergamo-Milano: convenzione con la Brebemi S.p.A.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli articoli da 56 a 61 della direttiva 2004/18/CE in materia di appalti pubblici, con riferimento alla stipula di una nuova convenzione nel 2007 con la società Brebemi S.p.A. per la realizzazione e la gestione dell'autostrada Brescia-Bergamo-Milano.

Trattasi della convenzione stipulata tra la Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (società dell'ANAS competente per le concessioni autostradali) e la società Brebemi S.p.A., riguardante l'autostrada Brescia-Bergamo-Milano, che rinnova la concessione attribuita nel 2003 a seguito di apposita gara.

Secondo la Commissione, tale nuova convenzione contrasta con la predetta normativa comunitaria, in quanto modificativa di condizioni sostanziali della precedente, riguardo a:

- 1) oggetto della concessione (si prevedono lavori supplementari);
- 2) remunerazione del concessionario (tariffe di pedaggio);
- 3) meccanismo finanziario (ammortamento dei costi).

Ad avviso della Commissione, la convenzione 2007 rappresenta, di fatto, una nuova concessione che avrebbe dovuto essere attribuita a seguito di una nuova procedura di messa in concorrenza. Inoltre, considerando che la nuova convenzione prevede anche la facoltà di affidare alla Brebemi S.p.A. la progettazione e realizzazione della tangenziale est esterna di Milano (TEM), la Commissione ritiene che viene a configurarsi anche la violazione in termini di affidamento diretto di opere senza espletamento di gara, in contrasto con la predetta direttiva comunitaria in materia di appalti pubblici.

Stato della Procedura

La Commissione europea ha notificato una messa in mora ex art. 226 in data 17/10/2007, invitando le Autorità italiane a trasmettere osservazioni e fornire i necessari chiarimenti sulla questione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Comunicazioni

PAGINA BIANCA

Comunicazioni

Il settore delle Comunicazioni contempla, allo stato attuale, 3 procedure di infrazione, di cui tutte riguardanti presunte violazioni del diritto comunitario.

Si tratta di procedure di infrazione relativamente recenti, avviate tra il 2005 ed il 2006, che si trovano nella fase pre-contenziosa ex articolo 226 del trattato CE. Tra di esse, soltanto la procedura 2006/2114 è giunta allo stadio del ricorso davanti alla Corte di giustizia ex art. 226, mentre le altre due sono rispettivamente nella fase della messa in mora e del parere motivato.

Per quanto riguarda l'impatto finanziario l'unica procedura che rileva è la numero 2006/2114 riguardante la disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante il numero 112 (numero unico di emergenza) per la quale si prevede la necessita di realizzare appositi adeguamenti infrastrutturali.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE COMUNICAZIONI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2005/2240	Annunci pubblicitari nella trasmissione televisiva di eventi sportivi (minispot).	MM	No
Scheda 2 2005/5086	Altro-consumo contro Repubblica Italiana ("legge Gasparri")	PM	No
Scheda 3 2006/2114	Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante del numero 112.	RIC	Si

Scheda 1 - Comunicazioni

Procedura di infrazione n. 2005/2240 - ex articolo 226 del Trattato CE.

“Annunci pubblicitari nella trasmissione televisiva di eventi sportivi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle comunicazioni; Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Violazione

Con messa in mora del 20/07/2005, la Commissione contesta l'incompatibilità della normativa nazionale, disciplinante l'inserimento di spot pubblicitari durante le trasmissioni televisive di eventi sportivi, con la Direttiva del Consiglio n. 89/552/CEE, modificata dalla direttiva 97/36/CE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (c.d. Direttiva “Televisione senza frontiere”).

Ai sensi dell'articolo 11 della menzionata Direttiva *“nei programmi sportivi.....la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome (del programma) o negli intervalli”*. Il significato del termine “intervalli” è stato precisato dalla Commissione stessa nell'ambito di una comunicazione interpretativa del 28 aprile 2004: al paragrafo 23 di tale Comunicazione, la Commissione precisava che, nelle trasmissioni televisive di calcio, un calcio d'angolo, una sostituzione di un giocatore o una punizione non possono considerarsi quali “interruzioni” in quanto non comportano un arresto del gioco.

In base al menzionato paragrafo, quindi, le Autorità italiane, inserendo uno spot pubblicitario all'interno di una sostituzione di giocatori, vengono meno agli obblighi di cui all'articolo 11 della Direttiva. Nel dare seguito alle osservazioni formulate dalla Commissione, il Ministero delle Comunicazioni, con nota del 24 ottobre 2005 ha evidenziato, in primo luogo, le modifiche apportate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Regolamento in materia di pubblicità televisive e di televendite, mediante la delibera n. 250/04/CSP del 6 ottobre 2004, allo scopo specifico di rendere la normativa nazionale compatibile con la normativa comunitaria in questione: con tali modifiche, in particolare, è stato stabilito che il numero di spot pubblicitari inseribili in una trasmissione televisiva di calcio non può essere superiore a sei.

In secondo luogo, il Ministero ha evidenziato come, l'inserimento di spot pubblicitari è possibile in quelle “parti” del programma televisivo che non costituiscono un'interruzione del programma qualora la durata temporale di tali “parti” si aggiunga alla durata ordinaria del programma. Le Autorità, pertanto, evidenziando come gli spot pubblicitari vengano inseriti esclusivamente durante quelle “sostituzioni” di giocatori la cui durata si aggiunge alla durata ordinaria del programma, hanno ritenuto la normativa italiana compatibile con la direttiva comunitaria.

Stato della Procedura

Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2005/5086 – ex articolo 266 del Trattato CE.**

"Altroconsumo contro Repubblica italiana" (legge Gasparri).

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Comunicazioni.**Violazione**

Con messa in mora del 19.07.2006, la Commissione, dando seguito ad una denuncia sporta dall'associazione Altroconsumo, ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale disciplinante il sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, nonché con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.

Le norme italiane contestate sono la legge n. 112/2004 (legge Gasparri), il decreto legislativo n.177/2005 (testo Unico della radiotelevisione), nonché la delibera dell'Autorità Garante per le Telecomunicazioni n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che possono transitare dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, le aziende che, all'entrata in vigore della legge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. Mentre la normativa UE esclude che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta all'autorizzazione generale.

La medesima disposizione rileva altresì sotto il profilo della concorrenza, in quanto escluderebbe la possibilità di accedere al "mercato" delle trasmissioni per via digitale terrestre a quelle aziende che, al momento dell'entrata in vigore della legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. La Commissione ritiene altresì incompatibile con la normativa comunitaria il fatto che le frequenze, necessarie alla radiotrasmissione in via digitale, non siano state distribuite tra i vari operatori sulla base di criteri obiettivi e trasparenti.

Stato della Procedura

In data 19 Luglio 2006 è stata notificata una Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito riconoscendo l'effettiva incompatibilità della normativa nazionale alla normativa comunitaria, ed assumendosi l'impegno di elaborare un disegno di legge che modifichi la legislazione interna.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2006/2114 ex art. 226 Trattato CE**

“Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante il numero 112 da telefoni cellulari. Numero unico europeo di emergenza”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Comunicazioni.

Violazione

La Commissione, con messa in mora del 10.04.2006 e poi con parere motivato del 18.10.2006, ritiene che la Repubblica Italiana non abbia garantito la corretta applicazione delle direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica.

Lo scopo della direttiva in oggetto è quello di garantire la disponibilità in tutta la Comunità di servizi di buona qualità accessibili al pubblico attraverso la concorrenza effettiva e l'opportunità di scelta per i clienti. Essa stabilisce, in particolare, che gli Stati membri provvedano affinché siano messe a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso le informazioni relative all'ubicazione del chiamante, sia per le chiamate da telefono fisso che per quelle da telefono cellulare. Nonostante il Ministero delle Comunicazioni abbia istituito, con decreto del 27 aprile 2006, il “Numero unico europeo di emergenza”, la Commissione ha preso atto che il servizio di informazioni sull'ubicazione del chiamante per tutte le chiamate effettuate al numero di emergenza unico europeo non è ancora disponibile per le autorità incaricate dei servizi di soccorso in Italia. Inoltre, la Commissione europea, con nota del 30 aprile 2007 ha segnalato che da un recente incontro tra rappresentanti delle autorità italiane e rappresentanti della Commissione stessa è emerso che il nuovo piano per il 112 in Italia è significativamente differente dal progetto presentato in precedenza, esprimendo alcune preoccupazioni a tal proposito. Al fine di ottenere gli opportuni chiarimenti la Commissione ha sottoposto alle autorità italiane un dettagliato questionario.

Stato della Procedura

La procedura d'infrazione è stata aperta con messa in mora del 10 aprile 2006 cui è seguita nota del 12 ottobre 2006 con cui la Commissione ha provveduto a notificare all'Italia parere motivato.

Nel luglio 2007 il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto la bozza del testo di un Accordo quadro sul Numero Unico di Emergenza (NUE) tra le Amministrazioni centrali coinvolte. Tale Accordo ha l'obiettivo di rendere operativo il servizio del NUE sull'intero territorio nazionale, entro il 31 luglio 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

E' ipotizzabile un impatto finanziario in termini di oneri necessari per adeguare le infrastrutture tecnologiche TLC. Che potrebbe, anche in parte, gravare sul bilancio dello Stato.